

Stralcio

ODG approvati in Aula il 22 dicembre sul ddl recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)

La Camera,
premessi che:

nel corso dell'esame del Provvedimento in discussione, con una modifica [all'articolo 25](#), è stato disposto che tra gli «ammendanti», in particolare gli ammendati compostati misti, ossia tra i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, possono essere ricompresi anche i rifiuti di prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati (previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario), purché compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432:2002;

ad oggi, come ammendanti, a norma dell'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, è presente l'Ammendante compostato misto, ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde; non è da sottovalutare che i prodotti assorbenti per la persona, una volta divenuti rifiuto, potrebbero contenere sostanze organiche anche pericolose per l'ambiente o potenzialmente nocive (urine, feci, sangue mestruale...), per cui tale configurazione definisce una peculiarità del rifiuto che va attentamente considerata; i rifiuti di prodotti assorbenti certificati UNI EN 13432:2002 potenzialmente pericolosi, se utilizzati negli ammendanti potrebbero incidere nel ciclo delle coltivazioni agricole o ad ogni modo nella qualità dei suoli, con i rischi che a ciò sarebbero da associare anche per la salute umana e l'integrità ecologica dei territori rurali. Si rammenta, che la norma tecnica UNI EN 13432:2002, «Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione», come tutte le certificazioni UNI EN, è una mera norma di certificazione di standard tecnici su base volontaria ed ha lo scopo di definire esclusivamente i requisiti degli imballaggi che possono essere recuperati tramite il flusso del rifiuto organico. A tal proposito, si evidenzia che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con decisione 24438 del 3.7.2013 ha giudicato non veritiera ed ingannevole l'attribuzione della caratteristica di compostabilità ad alcuni pannolini certificati UNI EN 13432:2002;

lo stesso ufficio legislativo del Ministero della salute, in un recente parere sugli emendamenti presentati al Senato, pur avendo accolto l'eventuale ipotesi di una tale inclusione tra i prodotti destinati ad ammendanti, ha tuttavia richiesto di subordinarla alla preventiva emanazione di uno specifico decreto che individuasse i prodotti e ne certificasse la biodegradabilità, oltre a definire criteri e modalità per la loro sottoposizione ad un preventivo processo di sanificazione;

in merito al rispetto delle normative europee, già la Commissione Politiche dell'Unione europea, nel parere espresso alla Commissione ambiente il 2 dicembre, ha posto la condizione di provvedere ad inserire un nuovo articolo 25-bis volto a disporre che le disposizioni di cui all'articolo 25 siano applicabili previa sottoposizione della disposizione alla procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, impegna il Governo:

a [notificare alla Commissione europea le disposizioni di cui all'articolo del provvedimento](#), secondo la procedura di comunicazione di cui all'articolo paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del che prevede l'esito positivo della procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

ad [intraprendere le necessarie iniziative normative volte a far sì che l'articolo 25 del provvedimento, segnatamente nella parte modificata della Repubblica e che prevede che tra gli ammendanti possano essere anche i rifiuti di prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali assimilati, sia attuato solo previa adozione da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un regolamento a disciplinare i](#)

criteri per la certificazione della biodegradabilità dei rifiuti prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, processi e le modalità di sanificazione di tali rifiuti.
9/2093-B/2. Mongiello, Sani, Michele Bordo, Prina, Antezza. **ACCOLTO**

La Camera,
considerato che:

il disegno di legge (collegato alla Legge di stabilità per il 2014) contiene, tra le varie misure, disposizioni in materia di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici che mirano alla semplificazione delle procedure e all'eliminazione delle inefficienze che danneggiano l'ambiente e gli operatori stessi;
consentire ai produttori di adempiere in forma individuale per l'organizzazione di un sistema autosufficiente per la gestione dei RAAE, purché l'impianto segua i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, è già previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di diretta derivazione comunitaria;
l'intenzione è quella di agevolare il funzionamento del sistema di marchiatura dei prodotti, senza pesare sulle catene distributive che non hanno margine di intervento sulle procedure industriali, e in linea con l'obiettivo del legislatore di consentire di catalogare gli AEE in maniera chiara ed inequivocabile, ai fini della tracciabilità di tutte le fasi oggetto di informazione e monitoraggio,
impegna il Governo

a interpretare la ratio dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in linea con la direttiva comunitaria, per cui solo gli operatori della distribuzione i quali abbiano scelto di gestire individualmente il recupero a fine vita degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul mercato nazionale, non aderendo quindi ai sistemi collettivi nazionali, sono tenuti ad apporre una propria marcatura a fianco della marcatura già apposta dal produttore industriale dei prodotti, al fine di evitare ostacoli alla circolazione delle merci in ambito intracomunitario e alle imprese della distribuzione presenti sul territorio nazionale.

9/2093-B/3. Valiante. **ACCOLTO**

La Camera,
premesso che:

l'articolo 27 affida al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di individuare i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, attraverso accordi di programma stipulati con le predette associazioni, la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche e il comune territorialmente competenti;

segnatamente nel campo dell'attività di pesca sopra riferita non è infrequente per i motopescherecci e altre imbarcazioni la raccolta accidentale di rifiuti, con particolare riferimento a specifiche rifiuti da frazioni merceologiche quali plastiche, acciaio, alluminio e cartone;

il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico» solo residualmente tratta dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca laddove dispone l'esonero dalla corresponsione ai porti degli oneri relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi (v. articolo 8, comma 5);

è avvertita la necessità di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti marini e altri residui con particolare riferimento ai rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca così come indicato nell'obiettivo della Strategia per l'ambiente marino finalizzato alla riduzione dei rifiuti in mare entro il 2020;

sarebbe opportuno introdurre forme di incentivazione o misure premianti per i titolari di licenze di pesca al fine di rafforzare l'impegno di essi nell'ottica del rafforzamento della tutela del mare e dell'ecosistema;

si potrebbero registrare risparmi di spesa per gli enti preposti in caso di diminuzione dei rifiuti urbani spiaggiati qualora essi fossero intercettati preventivamente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

far sì che nella prima tranche di porti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del disegno di legge i siti idonei per i rifiuti pescati accidentalmente, localizzati in aree di facile accesso, assicurino la raccolta separata delle più diffuse frazioni merceologiche rinvenute in mare, a partire dai manufatti in plastica, acciaio alluminio e carta, al fine di poter avviare a riciclo le componenti ancora utilizzabili e ridurre il conferimento in discarica;

predisporre le ulteriori risorse finanziarie per le predette aree per le operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti anche attraverso sistemi di implementazione del principio della responsabilità estesa del produttore di rifiuti derivanti da reti, attrezzi da pesca dismessi, cavi d'acciaio, calze per la mitilicoltura così

come avviene per specifiche tipologie di rifiuti di cui al titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

[promuovere progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci, o da essi raccolti accidentalmente](#) che prevedano meccanismi incentivanti per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei suddetti rifiuti, quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

[disporre, al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini](#), nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [la definizione di criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro.](#)

9/2093-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Benedetti. **ACCOLTO**

La Camera,
premessi che:

l'articolo 29 prevedeva nel testo approvato in prima lettura dalla Camera l'introduzione di un nuovo articolo 232-bis nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'Ambiente) contenente disposizioni volte al contrasto del fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare;

in sede di esame presso il Senato della Repubblica si è stabilito di stralciare il riferimento espresso alle gomme da masticare riconducendo tale tipologia di rifiuti come anche gli scontrini, i fazzoletti di carta e altri residui entro la categoria dei rifiuti di piccolissime dimensioni;

[l'articolo 40 dispone per quel che riguarda i mozziconi di sigarette l'obbligo in capo ai comuni di provvedere ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta di tale tipologia di rifiuti, contestualmente sanzionandone l'abbandono sul suolo, nelle acque e negli scarichi;](#)

secondo i dati del 2012 dell'Istituto superiore di sanità (ISS), ogni giorno in Italia si fumano 140 milioni di sigarette, pari a 51 miliardi di sigarette all'anno. Nella maggior parte dei casi i mozziconi sono abbandonati in strada, nei campi o nelle spiagge, o gettati nei tombini;

i residui dei prodotti da fumo rappresentano la porzione residuale della combustione delle sigarette e, a causa delle proprietà filtranti, contengono numerosi composti chimici anche pericolosi;

a livello urbano i mozziconi sono di difficile gestione, in quanto rimangono incastrati in tutti gli interstizi, ove scope e i mezzi meccanici di spazzamento non riescono ad arrivare;

premessi inoltre che:

durante l'esame al Senato, è stato inoltre modificato il comma 2-bis aggiunto all'articolo 263 del decreto legislativo n. 152, in cui si prevede l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente, al quale viene assegnato il 50 per cento delle risorse provenienti dalle suddette sanzioni amministrative, e si destina il restante 50 per cento delle citate risorse ai comuni in cui sono accertate le violazioni.

Nello specifico, l'utilizzo delle risorse del Fondo viene limitato alle attività, per contrastare l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo, previste dall'articolo 232-bis, commi 1 e 2 (installazione di raccoglitori e attuazione di campagne di sensibilizzazione), mentre l'utilizzo del restante 50 per cento delle risorse assegnate ai comuni viene destinato anche alle campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni;

la novella al testo unico ambientale si sarebbe resa più opportuna per chiarire la natura di rifiuto urbano in relazione alla classificazione dei rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al nuovo articolo 263, comma 2-bis appaiono insufficienti per l'adozione di un sistema comunque articolato e capillare in ciascuna realtà comunale per l'installazione nelle strade, nei parchi e in altri luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;

si prefigura pertanto in capo ai comuni dei compiti che difficilmente potranno essere realizzati in considerazione dei fondi insufficienti in capo alle amministrazioni comunali per disporre controlli capillari sugli abbandoni incontrollati di tale tipologia di rifiuto, determinandosi, dunque, un prevedibile insufficiente gettito per provvedere alla raccolta separata nonché alla campagna di sensibilizzazione sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo;

è prevedibile che tali oneri rimarranno in capo alla tassa/tariffa rifiuti piuttosto che essere pro quota soddisfatti dagli stessi produttori, distributori ed esercenti,
impegna il Governo

a valutare la possibilità di valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a:

1) dotare il Fondo di cui al nuovo 2-bis dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 di ulteriori risorse oltre a quelle provenienti dagli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, eventualmente anche attraverso un aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

2) assumere provvedimenti per dar vita, in analogia a quanto previsto per altre tipologie di rifiuti (plastica pile..), ad una filiera appositamente dedicata al recupero e allo smaltimento dei rifiuti dei prodotti da fumo in cui tutti i soggetti coinvolti partecipino pro quota nel rispetto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore.

9/2093-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Businarolo, Agostinelli.

ACCOLTO

La Camera,
premessi che:

l'articolo 39, comma 1 introduce, in via sperimentale, nel nostro ordinamento il sistema del cosiddetto «vuoto a rendere» per gli imballaggi contenenti birra e acqua minerale;

la disposizione in oggetto aggiunge il nuovo articolo 219-bis n. 152 del 2006, c.d. testo unico ambientale predisponendo misure per l'applicazione di un sistema cauzionale finalizzato alla restituzione di talune tipologie di imballaggio usate al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati;

la norma, inserita nel corso dell'esame presso la competente Commissione VIII Ambiente della Camera è stata oggetto di ripetute modifiche nel corso del seguente esame presso le Camere;

il testo iniziale della disposizione introdotta in Commissione prevedeva che il sistema di restituzione dal punto di consumo al distributore e da questi al produttore fosse circoscritto agli imballaggi contenenti acqua e birra ma esclusivamente realizzati in vetro e contestualmente prevedendo agevolazioni in Tari per le utenze commerciali obbligate o che avessero deciso di utilizzare imballaggi in vetro;

durante l'esame in Aula la disposizione è stata modificata nel senso di allargare a qualunque tipologia di imballaggio contenente birra o acqua minerale e, al contempo, all'esito favorevole della sperimentazione, progressivamente allargare la sperimentazione del sistema anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi;

in occasione di seconda lettura al Senato presso la competente 13a Commissione Ambiente, la disposizione è stata oggetto di una duplice rivisitazione; nel primo caso si è provveduto a puntualizzare il profilo volontaristico della norma (e con essa ogni previsione di incentivi e penalizzazioni) nonché a ridurre il perimetro di applicazione della norma ai soli imballaggi contenenti birra o acqua minerale realizzati in vetro oppure ai contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri; a tale riguardo la nuova formulazione prevedeva che fosse il Governo a modulare l'entità della cauzione per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori; si è provveduto inoltre a restringere anche la platea dei soggetti interessati dal sistema di restituzione riferendo la norma ai punti di consumo invece che ai locali pubblici tout court, collocando in maniera inequivoca l'applicazione del sistema nell'ambito del circuito commerciale dei «consumi fuori casa» cosiddetto HORECA (Hotel, Restaurant e caffè). Si è, inoltre, stabilita una durata per la sperimentazione del sistema nonché per l'emanazione del regolamento che ne disciplina le modalità di applicazione. È stato, infine previsto che al termine della sperimentazione si stabilisca se estendere l'applicazione del sistema e se del caso di estenderlo ad altri tipi di imballaggio, di prodotto, nonché ad altre tipologie di consumo;

nella seconda riformulazione avvenuta in 13a Commissione si è provveduto, infine, a ritornare alla previsione licenziata dall'Aula della Camera in prima lettura laddove si prevedeva l'applicazione del sistema del «vuoto a rendere» ad ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Si è altresì prevista una riformulazione della disposizione che espressamente prevede che all'esito della sperimentazione si stabilisca se confermare o meno l'applicazione del sistema e, se del caso, estenderlo ad altri tipi di prodotto, nonché ad altre tipologie di consumo; in attuazione dei principi dell'economia circolare, occorre altresì, proseguire con maggiore efficacia con le politiche che favoriscano, oltre al riutilizzo degli imballaggi usati, anche il loro riciclo a fine vita, con particolare riferimento alla plastica, rispetto alla quale la stessa Commissione osserva, nel predetto pacchetto sull'economia circolare, che «è necessario aumentare il riciclaggio della plastica per passare all'economia circolare. Attualmente l'uso della plastica è in crescita

ma il riciclaggio non sta al passo: meno del 25 per cento dei rifiuti di plastica raccolto è riciclato, mentre circa il 50 per cento è collocato in discarica»,
impegna il Governo

a predisporre ogni intervento, anche normativo necessario per attivare una filiera del riutilizzo degli imballaggi utilizzati anche attraverso l'individuazione dei siti e delle metodologie adeguate affinché a tali imballaggi sia preservata la loro natura di prodotti e non di rifiuti;

a confrontare ed approfondire, in sede di valutazione degli esiti del sistema del vuoto a rendere la positiva esperienza del vuoto a rendere sviluppata in altri Paesi della comunità europea, con particolare riferimento alla Germania;

a predisporre un documento con gli esiti della sperimentazione di cui alla disposizione in premessa che possa essere trasmesso ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato che consideri anche il numero di nuovi imballaggi di cui è stata evitata l'immissione in commercio, i risparmi realizzati dai comuni esonerati dalla raccolta dei rifiuti di imballaggio, il numero di posti di lavoro green creati, il numero di operatori commerciali coinvolti dalla sperimentazione;

a valutare, in caso di esito favorevole della sperimentazione, l'opportunità di rendere prescrittiva la norma, informando i soggetti tenuti all'osservanza del sistema di restituzione di talune tipologie di imballaggi;

a disporre altresì, in caso di esito favorevole della sperimentazione, l'estensione del sistema del vuoto a rendere anche ad altre tipologie di consumo che comportino il coinvolgimento e la partecipazione del consumatore anche attraverso forme premiali nell'ottica della prevenzione e del riutilizzo degli imballaggi;

a predisporre infine, sempre nell'ottica di favorire la transizione da un'economia lineare ad un'economia circolare, ogni intervento, anche normativo, necessario per promuovere e agevolare l'attivazione, anche attraverso cauzione o altro incentivo, presso i diversi esercizi commerciali o altri luoghi idonei, di sistemi di restituzione da parte dei consumatori e successivo avvio a riciclo degli imballaggi a fine vita, anche attraverso l'individuazione dei siti e delle metodologie adeguate per il deposito temporaneo di tali imballaggi post consumo (o post prodotti).

9/2093-B/7. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

ACCOLTO

La Camera,
premessi che:

nel provvedimento in esame si prevedono alcune norme a carattere eterogeneo in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;

oltre alle modifiche relative ai commi oggetto di modifica relative all'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'ambiente del personale in posizione di comando/distacco presso lo stesso Ministero, nonché la disciplina della pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, è prevista una semplificazione per gli imprenditori agricoli delle procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;

esiste infatti un elenco delle informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti che riguardano:

la produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani (RSU); la percentuale di raccolta differenziata totale e una serie di informazioni relative agli impianti;

nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa la proroga riguardante l'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, in quanto sul punto è intervenuto l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto milleproroghe) e sono state semplificate, per gli imprenditori agricoli, le procedure relative alla tenuta e compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti;

l'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che, per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e che non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI, i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione. Nonostante tale nuova normativa nulla permette di tracciare il percorso dei rifiuti in maniera trasparente dal momento che le attuali black box (le scatole di registrazione dei viaggi degli autotrasportatori) sono installate sulle motrici dei veicoli che trasportano rifiuti e non sul rimorchio, impedendo di identificare il percorso dei rifiuti stessi;

il sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti non è mai entrato in funzione perché presenta una serie di falle che consentono un agevole aggiramento dei controlli nonostante il cospicuo impiego di risorse;

anche se il sistema funzionasse e fosse installato presenterebbe comunque una serie di anomalie anche a detta del pubblico ministero Catello Maresca secondo il quale la scatola viene installata sulle motrici e non sui rimorchi per cui «i rifiuti tossici viaggiano sui rimorchi e eventualmente è facile effettuare uno scambio perché motrice e cassone possono prendere strade diverse»;

le società straniere non sono soggette a obbligo di registrazione e quindi è sufficiente operare attraverso una società straniera o con sede in uno Stato straniero per aggirare il sistema di controllo: per far funzionare il sistema deve partire dall'inizio e arrivare alla fine, impegna il Governo

[a valutare la possibilità di prevedere che il sistema di tracciabilità di rifiuti venga reso più efficace predisponendo l'installazione delle black-box di tutti i mezzi che trasportano rifiuti oltre che nella motrice del veicolo, anche nel rimorchio.](#)

9/2093-B/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino. **ACCOLTO**

La Camera,
premessi che:

nel provvedimento modificato nel corso dell'esame al Senato, ci sono alcune disposizioni finalizzate ad [incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità](#), che prevedono l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti (ovvero della tariffa in base alla quale — ai sensi del comma 650 della Legge di stabilità 2014 — è corrisposta la tassa) per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale; in particolare si prevede l'aggiunta di un comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che si applica alle: utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche; per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;

la disposizione prevista nel testo approvato dalla Camera, riguardava le sole utenze domestiche e aveva non solo la finalità di agevolare il compostaggio domestico tramite riduzioni tariffarie, ma anche di autorizzare tout court il compostaggio domestico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, mediante l'utilizzazione di una compostiera avente capacità massima non superiore a 900 litri. Tale ultima disposizione autorizzatoria è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato;

si rammenta che la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha disciplinato l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti — TARI e ne ha individuato il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares (contestualmente abrogata). I previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) sono stati soppressi dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo della Tares;

nel provvedimento in esame non è prevista tuttavia la possibilità di ottenere una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche che, anche su superfici pavimentate, effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, impegna il Governo

[a valutare la possibilità di monitorare l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche al fine di prevedere iniziative normative volte a prevedere una riduzione della tariffa di cui in premessa anche per le utenze domestiche che effettuano compostaggio anche su superfici pavimentate.](#)

9/2093-B/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri. **ACCOLTO**

La Camera,
premessi che:

le imprese possono attualmente adempiere, come stabilito dall'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., agli obblighi in materia di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, tramite le proprie Associazioni di categoria e loro Società di servizi;

tale possibilità consente, ormai da diversi anni, un'agevole, semplice quanto efficace adempimento degli obblighi di legge in materia di contabilità ambientale, in particolar modo per le micro e piccole imprese;

la normativa sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, tra l'altro, prevede che le imprese sino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi sono escluse dalla tracciabilità elettronica dei rifiuti, non consente però più, dal 1° gennaio 2016, la possibilità di compilazione e tenuta dei registri presso le suddette Organizzazioni di categoria e loro Società di servizi, ad eccezione che per i rifiuti non pericolosi, addossando così direttamente in capo alle imprese tale oneroso adempimento per quelli pericolosi;

l'articolo 60 del provvedimento in discussione ha inserito all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 la disposizione che consente che i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico

integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'autorità di controllo e vigilanza;

il successivo articolo 69 ha disposto che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito di alcuni codici ATECO possono effettuare la gestione dei propri rifiuti speciali pericolosi con modalità semplificate, quali la tenuta dei formulari di identificazione rifiuti e implicitamente dei connessi registri di cui all'articolo 190 T.U.A. presso le Associazioni di categoria, assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

tutte le altre le micro, piccole e medie imprese obbligate, tranne quelle di cui sopra, si troveranno perciò dal 1° gennaio prossimo da un lato a dover tenere presso la propria sede i registri per i rifiuti pericolosi e dall'altro, per i non pericolosi, a poter adempiere all'obbligo mediante la più agevole e semplice tenuta presso le Associazioni di categoria;

ciò crea un inutile appesantimento amministrativo che potrebbe essere invece superato adottando la soluzione unica, per entrambe le tipologie di rifiuti, sia non pericolosi sia pericolosi, anche alla luce delle positive esperienze maturate di questi anni, consistente nella possibilità di continuare a tenere i registri di carico e scarico di tutti rifiuti, presso le Associazioni di categoria o loro Società di servizi;

che qualora dovesse essere prorogato l'attuale normativa sul SISTRI, sarebbe superata la criticità sopra evidenziata;

che, in ogni caso, è comunque opportuno ridurre il contributo annuale di iscrizione al SISTRI di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 così come motivato e previsto nella Risoluzione n. 8-00119 approvata il 17 giugno 2015 dalla VIII Commissione della Camera dei deputati, impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

1) [introdurre con urgenza una disposizione che consenta, dal 1° gennaio 2016, la possibilità per le imprese artigiane di poter continuare ad adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico per tutte le tipologie di rifiuti presso le Associazioni di categoria o loro Società di servizi, assolvendo nel contempo agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;](#)

2) [prorogare, non essendo ancora completata la gara indetta da CONSIP per l'individuazione del nuovo concessionario, le vigenti disposizioni normative sulla tracciabilità dei rifiuti riducendo però nel contempo il contributo annuale di iscrizione di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 così come previsto nella Risoluzione n. 8-00119 approvata il 17 giugno 2015 dalla VIII Commissione della Camera dei deputati.](#)

9/2093-B/25. Carrescia, Braga, Mariani, Cominelli, Zardini, Gadda, Morassut, Manfredi, Bianchi, Dallai, Sanna, Mazzoli, Covello, Bergonzi, De Menech, Marroni, Antezza. **ACCOLTO**

La Camera,
premessi che:

[l'articolo 187 del Testo Unico ambientale vieta di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi](#) fatta salva la deroga dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, che può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a specifiche condizioni;

il divieto di miscelazione si configura sotto il duplice profilo del divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e quello del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

la miscelazione è operazione di trattamento propedeutica ad altre di recupero o di smaltimento che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile e che perciò comporta un impatto ambientale da valutare;

[l'articolo 49 del disegno di legge prevede che le miscelazioni non vietate in base all'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge;](#)

per evitare interpretazioni ed applicazioni non rigorose e non rispondenti alla ratio legis è opportuno che il Ministero dell'ambiente renda una inequivoca e chiara indicazione a tutti gli organi di controllo ed agli operatori del settore della gestione dei rifiuti,

impegna il Governo

[ad adottare tutti gli atti necessari per evitare interpretazioni ed applicazioni non rigorose e non rispondenti alla ratio legis, dando una chiara indicazione a tutti gli organi di controllo ed agli operatori del settore della](#)

gestione dei rifiuti in merito alla novella introdotta all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9/2093-B/26. Bergonzi, Carrescia, Cominelli. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 18 è stato introdotto nel Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006) l'articolo 68-bis, che prevede l'applicazione dei «criteri minimi ambientali» negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi, nell'ambito del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP);

tale disposizione prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, comprese le centrali di committenza, di inserire nei documenti di gara degli appalti e degli affidamenti di servizi almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali di quanto previsto dai decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPP, in particolare per l'acquisto di lampade e per il servizio di illuminazione pubblica, per la fornitura di attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio, per i servizi energetici per gli edifici nonché per l'acquisto di alimentatori elettronici;

il disegno di legge che delega il Governo all'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni e al riordino della normativa (AC 3194) approvato alla Camera e attualmente in lettura al Senato, ha ampiamente trattato la materia attribuendo criteri di premialità nell'aggiudicazione degli appalti ai requisiti minimi ambientali, alle certificazioni ambientali e ai «costi del ciclo di vita» come prevedono le direttive europee,

impegna il Governo

a [predisporre un adeguato coordinamento tra le disposizioni normative previste, anche tramite apposite linee guida e di indirizzo, con il disegno di legge di delega in materia di appalti pubblici al fine di garantire la massima efficacia delle norme volte al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione e per l'acquisto di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni.](#)

9/2093-B/27. Mariani, Mazzoli, Bergonzi, De Menech. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

l'articolo 37 reca disposizioni per il [trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico](#) attraverso opportune modifiche al Codice dell'ambiente;

in particolare, si prevede l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale in relazione: alle utenze non domestiche per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche ed alle utenze domestiche per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino;

l'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame al Senato, persegue finalità analoghe all'articolo 37 ma con modalità in parte differenti; appare pertanto necessario un coordinamento laddove il comma 1 dell'articolo 38, nell'ambito di misure di incentivazione delle pratiche di compostaggio, dispone la possibilità per i comuni di applicare una riduzione sulla tassa sui rifiuti mentre il comma 1 dell'articolo 37 le prevede espressamente, non solo come possibilità, impegna il Governo

a [coordinare le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 chiarendo la natura dell'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze che effettuano il compostaggio aerobico.](#)

9/2093-B/32. Mazzoli, Braga, Cominelli, Marroni. **ACCOLTO**

La Camera,

premesso che:

i giornali di giovedì 3 dicembre 2015 hanno riportato una notizia allarmante su un caso che mette in crisi l'industria del legno e dei mobili della provincia di Como, tradizionalmente all'avanguardia in questo settore;

[alle imprese che hanno conferito i propri rifiuti nella discarica di Cantù, gestita da Ecomond, sono state applicate dal Corpo Forestale dello Stato multe pesantissime per errori formali nei documenti e nei formulari di accompagnamento degli scarti di lavorazione;](#)

inoltre, da quanto riportato dai giornali, il gestore della discarica sembra che non abbia segnalato errori;

da quanto si apprende dalle aziende multate e dalle categorie del settore, per una crocetta fuori posto e per l'orario di partenza sbagliati sul modulo è stata comminata una multa di 6.400 euro, ossia di 3.200 euro per ciascun errore formale;

gli artigiani riferiscono che le sanzioni arrivano anche a 12 mila euro per errori formali nei formulari di conferimento in discarica degli scarti della lavorazione del legno; si tratta di sanzioni superiori a quanto previsto per l'abbandono di rifiuti;

infatti, proprio per l'abbandono di rifiuti o per l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, l'articolo 255 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 152 del 2006, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro e, se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, il raddoppio della sanzione;

i cittadini e le imprese sanzionate sono indignati dal comportamento degli agenti del Corpo Forestale dello Stato che scoraggia implicitamente i cittadini dall'applicazione della legge; infatti, le imprese oneste, che pagano per conferire i propri scarti di legno nelle discariche, vengono multate con cifre inique per sbagli formali nei formulari, mentre, quelle disoneste che buttano i rifiuti per strada o nei boschi, commettendo gravi illeciti ambientali, non vengono nemmeno ricercate;

secondo il sottoscritto, un simile comportamento da parte delle autorità di controllo danneggia l'ambiente invece che tutelarlo;

in questo caso, inoltre, ad essere colpito è un settore artigianale importantissimo per l'economia del Paese, essendo il distretto del mobile della Brianza un'eccellenza del settore in specializzazione e produzione di qualità, con un alto potenziale creativo del sistema produttivo e indiscusse competenze tecniche e professionali, impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche avviando un'apposita indagine per accertare i motivi di quanto esposto nella premessa, adottando azioni precise per esonerare le imprese malcapitate da inique sanzioni, e, nel caso, correggere le norme che per inesattezze formali mettono in crisi le imprese oneste che conferiscono i propri rifiuti di lavorazione in discarica.

9/2093-B/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni. **ACCOLTO**